

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
L'AIRONE SOC. COOP. ONLUS
NO PROFIT**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SENNORI SS VIA CAIROLI 15

Numero REA: SS - 103968

Codice fiscale: 01576910903

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rep.19607/6021

STATUTO

"COOPERATIVA SOCIALE L' AIRONE Soc. Coop. Onlus no profit"

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE - OGGETTO-DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede in Sennori (prov. SS) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, una Società Cooperativa a responsabilità limitata con la denominazione "COOPERATIVA SOCIALE L'AIRONE Soc. Coop. Onlus no profit".

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2

La Cooperativa ha la durata fino al trentuno dicembre duemilaquarantadue (31/12/2042) salvo proroghe da deliberarsi dall'assemblea.

Articolo 3

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e nel caso in cui non si superino i parametri stabiliti dall'art. 2519 si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 4

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, di collaborazione ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la cooperativa dovrà rispettare i vincoli previsti dall'art. 2514 del C.C. e precisamente:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale, sia all'atto dello scioglimento;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ai fini mutualistici più generali, la Cooperativa attua e promuove la mutualità fra i soci; se da costoro riceve finanziamenti, li destina esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale; promuove e svolge ogni altra attività che risponda ai principi della cooperazione.

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Articolo 5

La Società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità e senza finalità speculative, conformemente anche a quanto previsto dalla legge 8.11.1991 n. 381, si propone gli scopi seguenti:

- organizzare e gestire asili nido e scuole materne in forma diretta o convenzionata anche con enti pubblici e gestire ed organizzare altresì strutture residenziali e semiresidenziali per , l' infanzia;
- organizzare e gestire ludoteche, laboratori e giardini d'infanzia e baby-parkings;
- organizzare e gestire centri di aggregazione sociale per minori, diretti alla promozione di iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione, in particolare configurati come strutture di sostegno e di socializzazione, comprendenti anche attività di ristoro e di segretariato sociale;
- organizzare e gestire case di riposo per anziani ed assistere gli stessi anche in caso di degenza presso gli ospedali e luoghi di villeggiatura, siano essi pubblici o privati;
- istituire e gestire in forma diretta o mediante convenzione con enti pubblici e privati centri e soggiorni ricreativi e climatici per l'infanzia, gli anziani e i portatori di handicap;
- attività di formazione, animazione e consulenza psicologica e pedagogica e qualsiasi altro intervento attinente all' attività socio-educativa compresi convegni, seminari ed attività di ricerca e di studio;
- attività socio-educative, finalizzate alla prevenzione ed al recupero del disagio giovanile:
 - attività di recupero e prevenzione dell'abbandono scolastico, laboratori finalizzati alla socializzazione ed allo sviluppo di specifiche capacità artigianali ed artistiche quali musicali, pittoriche, fotografiche, teatrali, decorative e scultoriche;
 - promuovere l' ambito culturale in tutte le sue forme ed espressioni (cultura generale, cultura sarda, educazione permanente, ecc.) al fine di ridurre lo scarto generazionale e favorire il protagonismo dell' anziano;
 - attività di assistenza e recupero ai portatori di handicap con terapie riabilitative equestri, acquatiche e/o con ausilio di animali domestici in genere, nonché l'insegnamento, in particolare ai non vedenti, ipovedenti, sordomuti, di tecniche peculiari di comunicazione;
 - servizi di vigilanza scolastica e gestione delle mense di enti pubblici e privati. Distribuzione di pasti a domicilio;
 - servizio di trasporto automobilistico, anche con accompagnatore specializzato, per gli utenti che usufruiscono dei servizi offerti dalla cooperativa, nonché organizzare e gestire viaggi ricreativo-culturali, con assistente accompagnatore, per gli anziani, minori, disabili e persone svantaggiate;
 - servizi di trasporto con ambulanza e servizi di trasporto per gli studenti della scuola dell'obbligo;

- organizzare e gestire corsi di formazione e riqualificazione professionale per i

soci, finanziati dalla C.E.E., dalla Regione, dallo Stato e da altri Enti Pubblici;

- organizzare convegni, congressi, seminari relativi alle figure professionali, ai servizi e allo scopo sociale propri della cooperativa; servizio di raccolta, stampa e diffusione degli atti.

La società, nell'esercizio delle predette attività si propone altresì di:

- diffondere e rendere effettiva, anche utilizzando i mezzi di informazione e comunicazione idonei, una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle mutate condizioni della società:

- prevenire il disagio adolescenziale e favorire il recupero sociale dei minori in difficoltà o devianti;

- favorire la prevenzione di ogni forma di disagio con la diffusione della conoscenza delle problematiche del mondo dell'infanzia da parte dei genitori e degli adulti in genere agevolando interventi coordinati di enti locali, giustizia, mondo del lavoro e comunque della famiglia, diretti alla realizzazione di servizi di prevenzione e promozione anche in assenza di conclamati fenomeni;

- concorrere all'azione educativa della famiglia e delle comunità, consentendo in particolare ai genitori di adempiere ai loro compiti educativi intensificando gli interventi di sostegno e supporto affinché la relazione genitori-figli sia di qualità positiva;

- favorire un armonico ed equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo del bambino e la sua socializzazione, garantendogli l'assistenza preventiva sul piano sociale, psicologico e pedagogico;

- promuovere la continuità educativa raccordandosi in particolare con la scuola materna;

- raccordarsi e collaborare con gruppi di consulenza specialistica allo scopo di garantire, nei limiti del possibile, servizi di qualità.

La società potrà compiere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate.

Per le attività sopraindicate, comprese quelle attinenti e/o similari, la cooperativa potrà assumere incarichi e/o appalti da soggetti sia pubblici che privati.

Per il conseguimento, la crescita e l'espansione degli scopi sociali, la cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione delle attività sopra elencate, chiedere contribuzioni, anticipazioni, conferimenti e prestiti dai soci, mutui, fidi e sconti cambiari da istituti di Credito e da Società Finanziarie e da altri enti pubblici e privati.

Inoltre la Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale. La Cooperativa inoltre curerà la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale dei propri soci, usufruendo delle normative nazionali, comunitarie e regionali vigenti previste in materia e potrà dotarsi di tutti i mezzi e le strutture idonee al raggiungimento degli scopi sociali, compiendo tutte quelle operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali, ipotecarie e fidejussorie, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi sociali.

TITOLO II

SOCI

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al numero stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti i cittadini italiani che non abbiano interessi

contrari ai fini che la società si propone e la cui attività risulti utile agli scopi sociali, e fra questi anche coloro che, volendo prestare la loro attività gratuitamente, vogliono perseguire gli scopi della Cooperativa. A questi ultimi sarà attribuita la definizione di "SOCI VOLONTARI" per essi dovrà essere istituita apposita sezione nel Libro Soci.

Possono essere soci tutte le persone aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Sono soci finanziatori coloro che concorrono in tutto o in parte alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Chi intende diventare socio finanziatore deve indicare nella relativa domanda i conferimenti che intende effettuare.

Possono inoltre essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali di cui alla Legge 08.11.1991 n. 381.

Giuste le vigenti disposizioni di legge, è consentita l'ammissione a socio di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutuali-

stico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non può essere superiore a 5 anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 7.

Articolo 7

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

- a) indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza;
- b) la documentazione relativa alla sua effettiva attività di lavoro e della sua specializzazione professionale;
- c) la dichiarazione di accettare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) coloro che desiderano essere ammessi come Soci Volontari dovranno conoscere le norme previste dalla Legge 08.11.1991 n. 381, e farne apposita dichiarazione nella domanda di ammissione alla Cooperativa.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, in base all'articolo 2528 del C.C., il quale deve rendere noto il motivo del rifiuto eventuale. L'accoglimento della domanda deve essere comunicato per iscritto all'interessato. Il nuovo ammesso deve versare oltre all'importo delle quote sottoscritte, la tassa di ammissione, che verrà stabilita di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) nel caso che il Consiglio di Amministrazione non conceda l'autorizzazione alla cessione delle quote sociali con effetto verso la società, secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente statuto;
- c) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 20 del presente statuto.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza, nell'interesse della Società.

Articolo 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:

- a) che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta;
- b) che sia stato dichiarato interdetto, inabilitato o condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

d) che non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto o nei regolamenti previsti dall'art. 29 o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti o che formalmente invitato, si rifiuti di partecipare alla attività sociale.

Nei casi indicati alle lettere a) e d) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.

Articolo 10

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con l'erede o legatario delle di lui quote, purchè abbia i requisiti per ammissione.

Nel caso di più eredi o legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma c.c.

Articolo 11

Il socio escluso e gli eredi del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso delle quote di capitale in base a quanto previsto dall'art. 2535 del C.C..

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci che cessano di far parte della società rispondono per un anno dal giorno in cui, il recesso, l'esclusione o la cessazione della qualità di socio si è verificato, verso la società per il pagamento delle quote sottoscritte e non versate, e verso i terzi nei limiti del detto pagamento, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine è responsabile l'erede del socio defunto, se non diventa socio.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

Articolo 13

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di almeno 25,00 euro (venticinque) per i soci cooperatori;
- b) dalle azioni nominative trasferibili a fronte dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori;
- c) dalla riserva ordinaria, formata con gli avanzi netti di gestione di cui al punto a) di cui all'articolo 14 del presente statuto e con, le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci finanziatori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

La responsabilità dei soci è contenuta nei limiti delle quote sottoscritte.

Articolo 14

Il valore delle quote sottoscritte potrà essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

La suddetta disposizione si applica anche ai soci che sottoscrivono nuove quote durante l'esistenza della società ed ai conferimenti dei soci finanziatori.

Nessun socio può possedere tante quote o azioni il cui importo superi il limite massimo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 15

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO

Articolo 16

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi, con criteri di oculata prudenza, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni solo nei casi previsti dalla legge.

Nella relazione che accompagna il bilancio, il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30 (trenta) per cento al fondo di riserva ordinario;
- b) una quota del tre per cento per la costituzione e l'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) una quota da distribuire ai soci finanziatori nella misura massima del tasso previsto per i soci cooperatori aumentato del 2 per cento e ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle azioni nominative emesse ed a loro riservate;
- d) una quota da distribuire ai soci cooperatori, quale dividendo, non superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) l'eventuale eccedenza al fondo di riserva volontaria.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate azioni o quote proprie ovvero assegnate ai soci cooperatori riserve divisibili soltanto se il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Tale divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

Per quanto concerne la ripartizione dei ristorni verrà fatta proporzionalmente alla qualità e alla quantità dell'attività lavorativa. La cooperativa dovrà riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, con l'emissione di nuove azioni o con l'emissione di strumenti finanziari.

La cooperativa potrà altresì destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato sia dai soci cooperatori che dai soci finanziatori secondo i limiti e le modalità previste dalle leggi vigenti.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti punti c), d) ed e), la rimanenza degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 17

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci sia durante l'esistenza della società, che all'atto del suo scioglimento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEE

Articolo 18

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea può essere convocata in qualunque luogo nel territorio nazionale.

L'assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, data e ora sia della prima sia di un'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'assemblea tutti i componenti dell'organo di amministrazione, e se previsto dell'organo di controllo.

Articolo 19

L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina l'eventuale misura del compenso degli amministratori e dei sindaci a norma di legge;

4) approva i regolamenti previsti dallo statuto o comunque necessari;

5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze, tale termine è fissato in centottanta giorni; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o, se ne sia fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale (quando nominato) o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare.

In questi ultimi due casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta. L'assemblea, a norma di legge, è straordinaria quando delibera sugli oggetti di cui all'art. 2365 c.c.

Articolo 20

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate. In questi casi i soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, e da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

Articolo 21

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni. I voti attribuiti ai soci finanziatori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Le modalità delle votazioni sempre palesi saranno stabilite dall'assemblea.

I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci non ammini-

stratori mediante delega scritta nelle forme e nelle modalità previste dalle normative vigenti purchè il delegato non sia consigliere di amministrazione né sindaco.

Articolo 22

L'assemblea è presieduta normalmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dalla persona designata dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea. Il Segretario può essere un non socio. L'assemblea può nominare altresì due o più scrutatori.

Le deliberazioni debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da Notaio.

TITOLO VI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri eletti fra i soci dall'assemblea che ne determina il numero.

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. Possono far parte del consiglio di amministrazione anche persone non socie, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore ai tre anni, e sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un vice presidente, nominando anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al Consiglio.

Articolo 24

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o con altro mezzo, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità nelle votazioni sempre palesi, sono stabilite dallo stesso Consiglio, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione e la partecipazione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonchè concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi

membri, le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 26

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può compiere, con l'osservanza delle norme di legge, tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, rilasciare pure liberatoria quietanza tanto alle Amministrazioni anche autonome dello Stato e ad Enti Pubblici quanto a privati e rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonchè per l'assistenza e rappresentanza legale della Società davanti ad altri organi giurisdizionali ed amministrativi.

In caso di assenza, o impedimenti del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente qualora sia stato nominato, e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 27

Il collegio dei sindaci, quando nominato, dura in carica tre anni e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea, anche tra i non soci.

Vi è l'obbligo di nominare il collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria quando la cooperativa ha un capitale sociale superiore al valore minimo stabilito per le società per azioni (centoventimila euro) ovvero quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2543 del C.C..

L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale e delibera il compenso annuo spettante ai sindaci valevole per tutta la durata del loro ufficio.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Quanto obbligatorio dovrà essere nominato, dall'assemblea dopo aver sentito il collegio sindacale, un revisore o una società di revisione a cui affidare il controllo contabile.

L'assemblea può deliberare che il controllo contabile venga esercitato dal Collegio Sindacale ove previsto. In tal caso i componenti di tale organo devono essere tutti scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

Articolo 28

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss D.Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente

articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari che provvederà alla nomina degli arbitri.

Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 29

Il rapporto sociale tra la società cooperativa ed i soci nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo, ed il trattamento economico dei soci e del personale dipendente possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni. I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di amministrazione e approvati dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Articolo 30

Nel caso di anticipato scioglimento della società l'assemblea nomina uno o più liquidatori anche non soci e ne fissa poteri e retribuzioni. Per la nomina dei liquidatori, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci; in difetto la nomina spetta al Presidente del Tribunale.

Articolo 31

Deve essere devoluto ai Fondi Mutualistici per la Promozione e lo Sviluppo della cooperazione, il patrimonio residuo della cooperativa in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lett. c) dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 e successive modificazioni.

Articolo 32

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative vigenti sulle società cooperative.

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

F.to Gian Piero Tedde

" Carlo Bolognini notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell' art.20 comma 3 D.P.R.445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Sassari autorizzata con prov. prot. 4157 del 26/05/1977 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Sassari.